



**Bundesamt für Strassen • Office fédéral des routes
Ufficio federale delle strade • Uffizi federal da las vias**

Eidg. Dep. für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation • Dép. fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication
Dip. federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni • Dep. federal da l'ambient, dals transports, da l'energia e da la communicaziun

Wabern, 11 dicembre 1998
Quellenweg 9

☎ 031 / 323 42 54

Fax 031 / 323 43 02

Ihr Zeichen
Votre réf.
Vostro rif.

Unser Zeichen
Notre réf.
Nostro rif. 23-36.1 BP

Ai comandanti delle polizie
stradali svizzere

Alla Direzione generale
delle dogane

Segni distintivi ai sensi dell'articolo 114 capoverso 4 OAC

Gentili signore, egregi signori,

ci preghiamo di trasmettervi le seguenti informazioni:

in virtù dell'articolo 114 capoverso 4 dell'ordinanza del 27 ottobre 1976 sull'ammissione alla circolazione di persone e veicoli (OAC; RS 741.51), i veicoli stranieri devono essere muniti del segno distintivo dello Stato d'immatricolazione. Lo scopo di questa prescrizione, vale a dire il riconoscimento dello Stato di immatricolazione, è raggiunto anche quando, contrariamente all'allegato 3 della Convenzione sulla circolazione stradale dell'8 novembre 1968 (Convenzione di Vienna; RS 0.741.10; RU 1993 402, 3402), tale segno distintivo è integrato nella targa.

Infatti, il regolamento CE n. 2441/98, del 3 novembre 1998, relativo al riconoscimento intercomunitario del segno distintivo dello Stato membro di immatricolazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, emanato dal Consiglio dell'Unione europea, obbliga gli Stati membri a riconoscere i segni distintivi dello Stato d'immatricolazione integrati nelle targhe. Poiché la Svizzera è circondata da Stati membri dell'UE e non vi è alcuna ragione materiale di insistere sul segno distintivo ellittico, i veicoli stranieri muniti di un segno distintivo di nazionalità integrato nella targa devono poter varcare la frontiera svizzera senza difficoltà di sorta.

A questo proposito vi rimandiamo inoltre alla risposta all'interrogazione ordinaria Dünki del 31 maggio 1994 (94.1061; Segno distintivo dei veicoli a motore stranieri), nella quale il Consiglio federale dichiarava che non è opportuno perseguire penalmente i conducenti i cui veicoli non recano il segno distintivo dello Stato di provenienza.

Distinti saluti

UFFICIO FEDERALE DELLE STRADE

Il Vicedirettore

H.P. Bloch

Capo della divisione principale della circolazione stradale

Copia: Associazione dei servizi delle automobili (asa), Thunstrasse 9, 3000 Berna 7